



Ord. 33/2016

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco,
quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio
2000, n. 205,

in esito all'udienza del 22 novembre 2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto in data 19.04.2016 al n. **19378** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso, con il patrocinio dell'Avv.ti Domenico TOMASSETTI, Maria Cristina MANNI e Francesco BAFILE, dai signori:

1.

2.

3.

4. 1

5. 2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) quale successore *ex lege* dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67Bo3 G482U) della propria Avvocatura

PREMESSO CHE

- il ricorso in discussione è stato proposto dai pensionati pubblici indicati in epigrafe, qualificatisi tutti come ex dipendenti di Enti, collocati a riposo in data anteriore al 31 dicembre 2011;
- essi riferiscono di avere in godimento un trattamento superiore a 6 volte il minimo INPS e chiedono, pertanto, a questo Giudice di sollevare questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109), che ha novellato l'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

- com'è noto, il citato decreto-legge intendeva disciplinare la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 depositata il 30 aprile 2015 e pubblicata in G.U. n. 18 del 6 maggio 2015, recante la declaratoria di incostituzionalità del predetto comma 25 nella parte in cui prevede[va] che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

- i ricorrenti ritengono che il citato decreto-legge n. 65 del 2015, riscrivendo con effetto retroattivo la disposizione già fatta oggetto della pronuncia cautelatoria n. 70/2015 della Corte costituzionale, peraltro senza neppure emendare i vizi di costituzionalità oggetto di censura, e senza adeguata motivazione, sia da dichiarare anch'esso incostituzionale, per violazione degli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 e 136 della Costituzione nonché per violazione del precedente giudicato costituzionale ex art. 136 della Costituzione stessa;

- chiedono, quindi, il ricalcolo delle pensioni in godimento, applicando correttamente la perequazione come da citata sentenza costituzionale n. 70 del 2015, e corrispondendo i conseguenti arretrati, maggiorati di accessori e con vittoria delle spese;

- a sostegno della propria tesi, i ricorrenti richiamano alcune ordinanze di remissione pronunciate da altri giudici e concernenti analoga questione di legittimità costituzionale;

- si è costituito l'INPS con memoria del 9 novembre 2016, argomentando la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale e concludendo quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese;

- all'udienza pubblica del 22 novembre 2016 sono comparsi l'Avv. Francesco Bafile per i ricorrenti e l'Avv. Armando Gambino per l'Inps, come da verbale;

- il giudice, richiamate le proprie precedenti ordinanze di sospensione c.d. "impropria", rese su analoga fattispecie, si è riservato di provvedere in tal senso anche nel presente giudizio, con separata ordinanza;

CONSIDERATO CHE

- questo Giudice condivide e intende far propri i dubbi di legittimità costituzionale già sollevati con le seguenti ordinanze di remissione (concernenti analoga questione): Tribunale di Palermo, Giudice Tango, ordinanza del 22 gennaio 2016 (causa R.G. n. 6994/2013), iscritta al Reg. ord. n. 36 del 2016 pubbl. su G.U. del 02/03/2016 n. 9; Tribunale di Brescia, Giudice Pipponzi, ordinanza dell'8 febbraio 2016 (causa R.G. n. 2130/2014), iscritta al Reg. ord. n. 188 del 2016; Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, n. 27/16/C del 10 marzo 2016 (Reg. ord. n. 101 del 2016 pubbl. su G.U. del 25/05/2016 n. 21); Tribunale di Milano, ord. 30 aprile 2016 (Reg. ord. n. 124 del 2016 pubbl. su G.U. del 29/06/2016 n. 26); Tribunale di Genova, Giudice Basilico, ord. Del 9 agosto 2016;

- ai contenuti delle predette ordinanze può farsi qui integrale rinvio, per

ragioni di brevità;

- le suddette questioni di legittimità costituzionale paiono a questo Giudice “non manifestamente infondate”, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173 depositata il 13 luglio 2016, che ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria;

- è quindi opportuno, per economia processuale, disporre la sospensione c.d. “impropria” del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., con onere di riassunzione a carico delle parti ex art. 297 c.p.c.;

- ai fini della riassunzione, agli effetti di cui all’art. 297 c.p.c., si fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con la citata ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016, pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02/03/2016;

- la statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di merito, va riservata alla sentenza definitiva;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia non definitiva,

ORDINA

la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato

disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109).

Assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016 e pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02 marzo 2016.

Riserva al definitivo la statuizione sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in L'Aquila il 22 novembre 2016.

Il Giudice

(f.to Gerardo de Marco)

Depositata il 01/12/2016

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Firmato digitalmente da

ANTONELLA LANZI

CN = LANZI ANTONELLA

O = Corte Dei

Conti/80218670588

C = IT